



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot.

San Severo, 04/02/2020

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio
protocollo@cert.provincia.foggia.it

OGGETTO: Procedura di VIA Ministeriale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa all'impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "La Camera" costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG) - Proponente: ENERWING s.r.l. - (ID_VIP: 4975) - **Trasmissione Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2020.**

Facendo seguito al parere già trasmesso con nota prot. n. 730 del 14/01/2020, si trasmette in allegato la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 17/10/2018 avente ad oggetto: "Parere negativo dell'amministrazione comunale relativo al progetto costituito da 10 Aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 Mw presentato da Enerwing Srl nell'agro di San Severo".



Il Dirigente Area V
ing. Benedetto E. Di Lullo



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio Pianificazione Strategica, Qualità del Paesaggio e Sviluppo Locale

Prot.

San Severo, 13 gennaio 2020

Comune di San Severo - c. 1158
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0000730 U del 14/01/2020

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio
protocollo@cert.provincia.foggia.it

OGGETTO: Procedura di VIA Ministeriale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa all'impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "La Camera" costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG) - Proponente: ENERWING s.r.l. - (ID_VIP: 4975) - **PARERE.**

Con nota prot. 30058 del 18/11/2019, acquisita al protocollo di questo ente al n. 25338 del 18/11/2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'avvio del procedimento per la Valutazione dell'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa all'impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "La Camera" costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG) - Proponente: ENERWING s.r.l.; con la medesima nota il Ministero ha precisato che dalla data della comunicazione decorre il termine di 60 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici in indirizzo.

Si procede pertanto all'espressione del parere per quanto di competenza.

1) Premessa

Si premette che il Comune di San Severo è dotato di **Piano Urbanistico Generale (PUG)** approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 03/11/2014; il PUG prevede una disciplina (PUG - Parte Strutturale) relativa al sistema extraurbano e ai contesti territoriali (art. S7 *Il sistema extra-urbano*; art. S7.3 *Il contesto del Triolo*) ed una specifica disciplina (PUG - Parte Programmatica) relativa agli impianti per la produzione



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio Pianificazione Strategica, Qualità del Paesaggio e Sviluppo Locale

di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con l'art. 12 del D.lgs. 387/2003 (art. P58 - *Impianti per la produzione energetica* delle NTA – Parte Programmatica).

Altresì, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 5 aprile 2019, è stato approvato in via definitiva l'**Adeguamento del PUG al PPTR** (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), previo recepimento ed approvazione degli aggiornamenti e delle rettifiche al PPTR da parte della Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2436 del 21/12/2018.

In esito all'Adeguamento del PUG al PPTR ed in attuazione della previsione del PUG – Parte Strutturale di cui all'art. S7 *Il sistema extra-urbano*, comma 7.4, laddove si prevede che *“Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale”*, il territorio rurale del Comune di San Severo è stato classificato come *Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Paesaggi rurali”* ed è stato assoggettato alla relativa disciplina relativa agli interventi ammissibili e non ammissibili.

Tanto premesso, con specifico riferimento all'intervento proposto, si fa presente quanto segue.

L'impianto eolico in progetto, costituito da n. 10 aerogeneratori (con altezza comprensiva di rotore pari a 200 mt e con potenza pari a 6MW), cavidotto interrato di connessione e sottostazione elettrica, è ubicato in zona classificata “Ea” - Zona Agricola del Triolo” dal Piano Urbanistico Generale.

2) Compatibilità con art. P58 “Impianti per la produzione energetica” delle NTA - Parte Programmatica

La disciplina dell'art. P58 “Impianti per la produzione energetica” prevede che, in relazione ai diversi contesti territoriali nei quali è articolato il territorio agricolo comunale (Contesto del Radicosa, Contesto agricolo pregiato, Contesto del Triolo), gli impianti eolici debbano tener conto delle specifiche caratteristiche degli stessi.

In particolare, con riferimento alla Zona Ea - Zona agricola del Triolo, *“utilizzata prevalentemente per seminativi non irrigui e caratterizzata da una diffusa presenza di edifici rurali di valore storico”*, si stabilisce che *“nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con il sistema degli edifici rurali classificati A1”*; inoltre *“nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con la rete dei “Tratturi”, che interessa diffusamente l'intero territorio comunale”*.

A tal fine è opportuno fare riferimento all'art. s7.3 “Contesto del Triolo” delle NTA del PUG - Parte strutturale, laddove si definiscono gli obiettivi strutturali del Piano, quali tra gli altri *“salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali”*.

Se ne desume che l'individuazione degli edifici rurali storici classificati A1 non è in funzione della loro attuale condizione, che in alcuni casi è di non utilizzo, quanto piuttosto in funzione dell'obiettivo strutturale del loro recupero, finalizzato alla costituzione del potenziale *“parco multifunzionale”* previsto all'art. s7.4 delle NTA del PUG, laddove si stabilisce che *“al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale”*.

Tanto premesso, si fa presente che gli edifici di valore storico classificati “A1” ricadenti nell'area d'intervento sono riportati nella Tav. D7.1 “*Carta sintetica di uso del suolo - Territorio extraurbano*” del PUG (All. A - Tav. D7.1 *Legenda - Edifici storici A1*”- 1) La Camera; 2) – Masseria Amendola; 3) Masseria Li Calici) - e le interferenze visive determinate dagli aerogeneratori di progetto sono riportate nella planimetria “All. B – *Angoli di visione - Edifici storici A1*”, dalla quale si evince che l'angolo di visione da tali edifici è critico (>100°) per la totalità degli stessi; in particolare la località “*La Camera*” è collocata proprio all'interno della poligonale che delimita il



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Servizio Pianificazione Strategica, Qualità del Paesaggio e Sviluppo Locale

layout dell'impianto, quindi presenta un'interferenza visiva pressoché totale, tenuto conto sia della distribuzione degli aerogeneratori che della notevole dimensione degli stessi (altezza massima comprensiva del rotore pari a 200 metri).

Pertanto, considerata la rilevante e notevolmente critica interferenza visiva dell'impianto eolico in progetto con i fabbricati rurali presenti nell'area di intervento, lo stesso risulta in contrasto con la disciplina dell'art. p58 delle NTA del PUG.

3) Compatibilità con il PUG adeguato al PPTR - art. s7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali" - art. S7.3 "Il contesto del Triolo"

Con riferimento al PUG adeguato al PPTR, l'intervento ricade in area classificata come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Paesaggi rurali" e alla relativa disciplina (NTA – Parte Strutturale - Art. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali"), la quale prevede la non ammissibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 mt o con un diametro del rotore non superiore a 18 mt, con potenza massima non superiore a 20 kw, se: a) proposti su aree agricole; b) previsti da un piano di miglioramento aziendale, a garanzia della salvaguardia e utilizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali; c) numero massimo degli aerogeneratori pari a n. 3), tra i quali non ricade l'impianto eolico in progetto.

Inoltre, in relazione all'ambito dell'UCP "Paesaggi rurali" interessato dall'impianto eolico, si applica in particolare quanto previsto dall'art. S7.3 - *Il contesto del Triolo*, il quale prevede l'obiettivo della "salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici)"; inoltre l'art. S7.3 stabilisce che "nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura".

Pertanto, considerato che l'impianto eolico in progetto risulta di tipologia non ammissibile in base alle *Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali*, le quali prevedono, proprio in ragione della riconosciuta qualità del paesaggio rurale, la possibilità di insediare impianti eolici di piccole dimensioni, sia per altezza massima degli aerogeneratori (altezza massima 30 mt o rotore con diametro massimo di 18 mt), sia in termini quantitativi (massimo n. 3 aerogeneratori) e comunque connessi all'utilizzo agricolo del suolo (previsione in piano di miglioramento aziendale) e tenuto conto che nel *Contesto agricolo del Triolo*, al fine di *salvaguardare i caratteri identitari (omissis) le sistemazioni agrarie tradizionali (omissis) la rete scolante, la tessitura agraria (omissis)*, sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura (quindi non impianti produttivi tout-court, quale è da considerarsi a tutti gli effetti l'impianto eolico in progetto), lo stesso risulta in contrasto con la disciplina dettata dagli artt. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali" e dell'art. S7.3 "Il contesto del Triolo" delle NTA del PUG – Parte Strutturale.

4) Conclusioni

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, **si esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico**, in quanto in contrasto con la disciplina dettata dall'art. P58 "Impianti per la produzione energetica" delle NTA – Parte Programmatica e con la disciplina dettata dagli artt. S7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i Paesaggi rurali" e dell'art. S7.3 "Il contesto del Triolo" del vigente PUG - Piano Urbanistico Generale, così come adeguato al PPTR - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.

Il Responsabile del Servizio
arch. Fabio Mucilli



Il Dirigente Area V
ing. Benedetto E. Di Lullo

Piano U G

Urbanistico
Generale



Rielaborazione in recepimento della DGR n. 2160/2011, DGP n. 282/2011 e Conferenza di Servizi del 09.01.2014 e succ.

PUG Parte Programmatica

Oggetto

Carta sintetica di uso del suolo
Territorio extra-urbano

Data Gennaio 2014	Scala
Rev. 00	1:30.000
Cod. pratica 2012-0062	Cod. Elaborato D7.1bis

Il Sindaco
Gianfranco SAVINO

L'Assessore all'Urbanistica
Leonardo DI MONTE

UFFICIO DI PIANO

PROJECT MANAGER
Arch. Pasquale MININNO

SUPPORTO ESTERNO
Arch. Michele SGOBBA

COORDINATORE AREA URBANISTICA E AA.PP.
Arch. Fabio MUCILLI

Arch. Antonio DEMAIO

RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Corrado BICCARI

Dott.sa Chiara MATTIA

Geologo Dott. Francesco BARBATO

4627000

SAN PAOL

Acc. A
Ter. D.7.1
LEGENDA

LEGENDA

COMPLESSI EDILIZI ISOLATI IN TERRITORIO EXTRA-URBANO - TRATTURI

art. p11  A1 - Edifici rurali

art. p12  Tratturi (Area di competenza del Piano Comunale dei Tratturi)

AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE

art. s23.1  Ea - Zona agricola del Triolo
(di alto valore agronomico)

art. s23.2  Es - Zona agricola pregiata
(di alto valore agronomico a produzione specializzata)

art. s23.3  Ep - Zona agricola del Radicosa
(di alto valore agronomico, di pregio ambientale e paesaggistico)

AREE DESTINATE A SERVIZI

art. p49  F3 - Parchi pubblici unitari e comprensoriali

Limiti generici

 Limite comunale San Severo

 Limiti comunali



TORREI


[Handwritten signature]

Acc. A
Fav. D.F. A
EDIFICI URBICI "A1"

- 1 CANERA
- 2 TASS, ANTENOLA
- 3 TASS, LI CALICI




[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Alleg. B - ANGOLI DI VISIONE
EDIFICI STORICI "A"

- 1 CAMERA - 65° + 100°
- 2 MASS. AHENDOLA - 105°
- 3 MASS. LI CALICI - 100°



Pa



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oOo>-----

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 1 del registro in data 17 gennaio 2020

OGGETTO PARERE NEGATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVO AL PROGETTO COSTITUITO DA 10 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 60 MW PRESENTATO DA ENERWING SRL NELL'AGRO DI SAN SEVERO.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciassette** del mese di **gennaio**, alle ore **18,30** - nella sala delle adunanze consiliari previa **CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il **Consiglio comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		17	Bocola Maria Anna	X	
2	Spada Alessandra	X		18	Caposiena Rosa Carolina	X	
3	Cataneo Ciro	X		19	Fontanello Morena	X	
4	Marino Pierluigi	X		20	Manzaro Giuseppe		X
5	de Lilla Michele	X		21	di Scioscio Rosario Daniele	X	
6	Romano Maria, Addolorata	X		22	Priore Matteo	X	
7	Inglese Libera Ondina	X		23	Irmici Leonardo	X	
8	Carafa Antonio Domenico	X		24	Di Sabato Gianfranco	X	
9	Flammia Marco		X	25	Colangelo Lidya	X	
10	del Sordo Michele Aldo	X					
11	Sderlenga Francesco	X					
12	Spina Maurizio	X					
13	Pennacchio Rocco Enrico	X					
14	Florio Giovanni	X					
15	Santarelli Michele	X					
16	Stornelli Antonio		X				

Componenti n.24 oltre il Sindaco; in carica n. 24. Presenti n. 21 (ventuno) oltre il Sindaco. Assenti n. 3 (tre).

Presiede la seduta il Sig. *Ciro Cataneo* nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. *Vito Tenore*.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Dato atto che:

- alle ore 19,26 si procede all'appello nominale;
- risultano presenti n. 21 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti n. 3 (Flammia Marco, Stornelli Antonio e di Manzano Giuseppe);
- la seduta è valida;
- il Presidente passa alla trattazione dell'accapo in oggetto e riferisce che con nota prot. n. 564 del 10.01.2020 è stata presentata una richiesta di convocazione di Consiglio comunale in urgenza per discutere sul progetto Enerwing srl di 10 pale eoliche nel comune di San Severo; successivamente, è pervenuta, giusta prot 780 del 14.01.2020, la proposta di o.d.g. sulla problematica: "Progetto costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 mw. Determinazioni.", che integralmente si riporta:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: - che l'impianto in oggetto occuperebbe una enorme quantità di suolo agricolo di pregio con evidente compromissione dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

- che l'impianto occuperebbe per un lungo vincolo temporale il suolo e la conseguente modifica del paesaggio di suoli di pregio ad alta fertilità che sono parte integrante dell'identità locale;

- che l'impianto non comporta alcuno sviluppo per il settore agricolo ma una deturpazione;

- che l'impianto non essendo a sostegno al settore agricolo, pregiudica la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, la tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, quest'ultimo tutt'altro che salvaguardato nei suoi elementi di identità e di equilibrio, tipici delle aree agricole di capitanata, in quanto con la sua presenza snaturerebbe il fattore identitario e culturale tipico dell'agro di San Severo;

- che l'impianto comporterebbe importanti trasformazioni del territorio con modificazioni irreversibili degli aspetti socio ambientali e storici legati all'identità sanseverese in disprezzo con quanto disposto dal D.M. 10-9-2010 del Mi.S.E. ad oggetto: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" in quanto non consente alcun contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali della nostra comunità e del nostro territorio;

- che a norma del c. 1 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, **autorizzate ai sensi del comma 3**, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."

- che il c. 3 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 vincola l'autorizzazione degli impianti di cui al punto precedente al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che il progetto risulta poco chiaro in merito a quanto disposto dal c. 4 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 che vincola l'autorizzazione del progetto all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente e non offre adeguate garanzie;

considerato:

- che per i motivi di cui ai punti precedenti l'impianto non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che l'autorizzazione di tale impianto potrebbe essere considerata una decisione arbitraria in dispregio di quanto disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3- ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

Dato Atto che sul presente deliberato non necessitano i pareri ai sensi dell'art. 49, 1^a comma, del D. L.vo n. 267/2000 trattandosi di atto di indirizzo;

Con voti

DELIBERA

Di approvare il seguente Ordine del Giorno:

- la premessa è parte integrante del presente Odg;

- l'impianto di aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW presentato da Enerwing srl nell'agro di San Severo non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n. 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- il rilascio dell'autorizzazione è considerata una decisione arbitraria in dispregio del disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

-di comunicare **la volontà negativa** dell'Amministrazione comunale di San Severo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali sulla realizzazione dell'impianto.

Demandare al Dirigente dell'Area Tecnica per l'invio della presente agli organi competenti entro il termine di scadenza indicato dal Ministero.”

- successivamente, con prot. n. 926 del 16.01.2020, è pervenuta una richiesta di emendamento con la proposta di OdG emendata che integralmente si riporta con gli emendamenti evidenziati da sottolineatura:

“OGGETTO: PARERE NEGATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVO AL PROGETTO costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW presentato da Enerwing srl nell'agro di San Severo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: - che l'impianto in oggetto occuperebbe una enorme quantità di suolo agricolo di pregio con evidente compromissione dal punto di vista ambientale e paesaggistico e faunistico;

- che l'impianto occuperebbe per un lungo vincolo temporale il suolo e la conseguente modifica del paesaggio di suoli di pregio ad alta fertilità che sono parte integrante dell'identità locale e del Tavoliere;

- che l'impianto non comporta alcuno sviluppo per il settore agricolo ma una deturpazione, considerato che il Parco Eolico prevede una produzione di ben 60 MW con relativo spropositato consumo di suolo, problema ampiamente denunciato dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in grado di originare gravi processi degenerativi che limitano o inibiscono totalmente la funzionalità del suolo e che spesso diventano evidenti solo quando sono irreversibili, o in uno stato talmente avanzato da renderne estremamente oneroso ed economicamente poco vantaggioso il loro ripristino;

- che l'impianto comporterebbe importanti trasformazioni del territorio con modificazioni irreversibili degli aspetti socio ambientali e storici legati all'identità sanseverese in dispregio con quanto disposto dal D.M. 10-9-2010 del Mi.S.E. ad oggetto: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" in quanto non consente alcun contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali della nostra comunità e del nostro territorio;

- che a norma del c. 1 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, **autorizzate ai sensi del comma 3**, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."

- che l'impianto per sua estensione interessa anche aree porzioni di territorio comunale soggette alle rotte di varie specie di uccelli migratori compromettendone di fatto l'habitat degli stessi e di altre specie con il risultato ultimo della NON sostenibilità ambientale del nostro territorio;

- che la LIPU, sezione provinciale di Foggia, ha denunciato più volte la situazione parlando esplicitamente di "EOLICO SELVAGGIO", in un recente rapporto esplicita che "Non è però accettabile che si faccia finta di non vedere la realtà: le centrali eoliche industriali sono del tutto incompatibili con la tutela del territorio, dell'ambiente, della fauna, del paesaggio. Si sarebbe dovuto prendere atto che tali insediamenti, in forza della loro estrinseca invasività e omologazione rappresentano un pesante sacrificio e, in quanto tali, avrebbero necessitato di modalità di inserimento ben più restrittive e non derogabili.

- che il c. 3 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 vincola l'autorizzazione degli impianti di cui al punto precedente al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che il progetto risulta poco chiaro in merito a quanto disposto dal c. 4 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 che vincola l'autorizzazione del progetto all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente e non offre adeguate garanzie;

considerato:

- che per i motivi di cui ai punti precedenti l'impianto non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che l'autorizzazione di tale impianto potrebbe essere considerata una decisione arbitraria in dispregio di quanto disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di

precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3- ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

Dato Atto che sul presente deliberato non necessitano i pareri ai sensi dell'art. 49, 1^a comma, del D. L.vo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n., espressi, per alzata di mano dai n. Consiglieri oltre il Sindaco presenti, anche ai fini dell'immediata eseguibilità:

DELIBERA

Di approvare il seguente Ordine del Giorno:

- la premessa è parte integrante del presente Odg;

- l'impianto di aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW presentato da Enerwing srl nell'agro di San Severo non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n. 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- il rilascio dell'autorizzazione è considerata una decisione arbitraria in dispregio del disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

-di comunicare la volontà negativa dell'Amministrazione comunale di San Severo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali sulla realizzazione dell'impianto.

Demandare al Dirigente dell'Area Tecnica per l'invio della presente *tramite p.e.c.* agli organi competenti entro il termine di scadenza (18.01.2020) indicato dal Ministero, giusta nota prot. U0030058 del 18.11.2019, nonché alla Regione Puglia."

- il Presidente passa la parola al Consigliere Di Sabato Gianfranco che illustra la proposta di Ordine del Giorno iniziale;
 - il Consigliere Di Sabato Gianfranco successivamente illustra le motivazioni che inducono a non essere favorevoli al progetto della Enerwing srl e chiede espressamente che il "Parere negativo espresso dagli Uffici comunali competenti venga fatto proprio dal Consiglio comunale e diventi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione". Il Consigliere Di Sabato chiede, inoltre, di inserire nel deliberato dell'ordine del giorno il seguente punto: "Che il progetto in parola risulta in palese contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente, con i contenuti del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PCTP) nonché con le indicazioni sostanziali della Convenzione Europea sul Paesaggio ed il Codice del Paesaggio. Nella narrativa chiede, altresì, che vengano inseriti i seguenti punti esplicativi: "Che il progetto della Enerwing srl non è rispettoso della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dai Paesi Europei nel Luglio 2000 e ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno, dove all'art. 2 promuove l'adozione di politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi europei,

intendendo per paesaggio il complesso degli ambiti naturali, rurali, urbani e periurbani, terrestri, acque interne e marine, eccezionali, ordinari e degradati. Il paesaggio è riconosciuto giuridicamente come "...componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità."

Nonché: *" Che il progetto in parola contrasta con il Nostro Piano Urbanistico Generale, il quale prevede espressamente i piani di tutela attuativi ambientali così come previsto dal codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Piani che l'Amministrazione Comunale ha inteso, attraverso il progetto del Mosaico di San Severo, nel pieno rispetto del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), tutelare i valori del nostro paesaggio rurale, in piena armonia con il concetto di unicità del LUOGO nonché la valorizzazione del medesimo proprio a fondamento dei valori identitari della nostra città e del nostro territorio in quanto il Mosaico di San Severo è la testimonianza culturale della popolazione del Tavoliere di Puglia,";*

- durante i lavori il Consigliere Stornelli Antonio entra in aula e, pertanto, risultano presenti n. 22 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 2 (Flammia Marco e Manzano Giuseppe);
- intervengono:
 - il Consigliere Caposiena Rosa Carolina;
 - il Consigliere Santarelli Michele;
 - il Consigliere Bocola Maria Anna;
 - il Consigliere de Lilla Michele;
 - il Consigliere Inglese Libera Ondina;
 - il Consigliere Sderlenga Francesco;
- relaziona, autorizzato dal Presidente, l'Assessore Carrabba Felice;
- interviene, autorizzato dal Presidente, l'arch. Mucilli Fabio;
- interviene il Sindaco che suggerisce di dare alla deliberazione un respiro più ampio e cioè che l'atto di indirizzo esprima parere contrario a chiunque voglia installare aerogeneratori nell'agro di San Severo;
- intervengono per dichiarazione di voto:
 - il Consigliere Caposiena Rosa Carolina;
 - il Consigliere Santarelli Michele;
 - il Consigliere Di Sabato Gianfranco;
 - il Consigliere de Lilla Michele;
- il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione emendata, giusta prot. n. 926 del 16.01.2020 che modifica anche l'oggetto dell'o.d.g. così come riportato: *"PARERE NEGATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVO AL PROGETTO costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW presentato da Enerwing srl nell'agro di San Severo."* e con voti favorevoli n. 23 espressi, per alzata di mano, dai n. 22 Consiglieri oltre il Sindaco presenti, la proposta di deliberazione emendata viene approvata;
- il Presidente, date per lette le richieste di ulteriori emendamenti fatte dal Consigliere Di Sabato durante il proprio intervento e precisamente:
 - che il *Parere negativo espresso dagli Uffici comunali competenti venga fatto proprio dal Consiglio comunale e diventi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
 - di inserire nel deliberato dell'ordine del giorno il seguente punto: *"Che il progetto in parola risulta in palese contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente, con i contenuti del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e con il Piano Territoriale di*

- Coordinamento Provinciale (PCTP) nonché con le indicazioni sostanziali della Convenzione Europea sul Paesaggio ed il Codice del Paesaggio”;*
- di inserire nella narrativa i seguenti punti:
 - “*Che il progetto della Enerwing srl non è rispettoso della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dai Paesi Europei nel Luglio 2000 e ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno, dove all’art. 2 promuove l’adozione di politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi europei, intendendo per paesaggio il complesso degli ambiti naturali, rurali, urbani e periurbani, terrestri, acque interne e marine, eccezionali, ordinari e degradati. Il paesaggio è riconosciuto giuridicamente come”...componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”.* Nonché: “*Che il progetto in parola contrasta con il nostro Piano Urbanistico Generale, il quale prevede espressamente i piani di tutela attuativi ambientali così come previsto dal codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Piani che l’Amministrazione Comunale ha inteso, attraverso il progetto del Mosaico di San Severo, nel pieno rispetto del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), tutelare i valori del nostro paesaggio rurale, in piena armonia con il concetto di unicità del LUOGO nonché la valorizzazione del medesimo proprio a fondamento dei valori identitari della nostra città e del nostro territorio in quanto il Mosaico di San Severo è la testimonianza culturale della popolazione del Tavoliere di Puglia,*” pone in votazione l’ordine del giorno ulteriormente emendato;
 - il testo integrale è riportato nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della trascrizione dell’apposita registrazione e pubblicato all’Albo Pretorio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: - *che l’impianto in oggetto occuperebbe una enorme quantità di suolo agricolo di pregio con evidente compromissione dal punto di vista ambientale e paesaggistico e faunistico;*

- *che l’impianto occuperebbe per un lungo vincolo temporale il suolo e la conseguente modifica del paesaggio di suoli di pregio ad alta fertilità che sono parte integrante dell’identità locale e del Tavoliere;*

- *che l’impianto non comporta alcuno sviluppo per il settore agricolo ma una deturpazione, considerato che il Parco Eolico prevede una produzione di ben 60 MW con relativo spropositato consumo di suolo, problema ampiamente denunciato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in grado di originare gravi processi degenerativi che limitano o inibiscono totalmente la funzionalità del suolo e che spesso diventano evidenti solo quando sono irreversibili, o in uno stato talmente avanzato da renderne estremamente oneroso ed economicamente poco vantaggioso il loro ripristino;*

- *che l’impianto comporterebbe importanti trasformazioni del territorio con modificazioni irreversibili degli aspetti socio ambientali e storici legati all’identità sanseverese in dispregio con quanto disposto dal D.M. 10-9-2010 del Mi.S.E. ad oggetto: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” in quanto non consente alcun contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali della nostra comunità e del nostro territorio;*

- *che a norma del c. 1 dell’art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture*

indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.”

- che l'impianto per sua estensione interessa anche aree porzioni di territorio comunale soggette alle rotte di varie specie di uccelli migratori compromettendone di fatto l'habitat degli stessi e di altre specie con il risultato ultimo della NON sostenibilità ambientale del nostro territorio;

- che la LIPU, sezione provinciale di Foggia, ha denunciato più volte la situazione parlando esplicitamente di “EOLICO SELVAGGIO”, in un recente rapporto esplicita che “Non è però accettabile che si faccia finta di non vedere la realtà: le centrali eoliche industriali sono del tutto incompatibili con la tutela del territorio, dell'ambiente, della fauna, del paesaggio. Si sarebbe dovuto prendere atto che tali insediamenti, in forza della loro estrinseca invasività e omologazione rappresentano un pesante sacrificio e, in quanto tali, avrebbero necessitato di modalità di inserimento ben più restrittive e non derogabili.

- che il c. 3 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 vincola l'autorizzazione degli impianti di cui al punto precedente al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che il progetto risulta poco chiaro in merito a quanto disposto dal c. 4 dell'art. 12 del D.lgs 29/12/2003 n. 387 che vincola l'autorizzazione del progetto all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente e non offre adeguate garanzie;

- Che il progetto della Enerwing srl non è rispettoso della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dai Paesi Europei nel Luglio 2000 e ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno, dove all'art. 2 promuove l'adozione di politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi europei, intendendo per paesaggio il complesso degli ambiti naturali, rurali, urbani e periurbani, terrestri, acque interne e marine, eccezionali, ordinari e degradati. Il paesaggio è riconosciuto giuridicamente come”...componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità.”;

considerato:

- Che il progetto in parola contrasta con il nostro Piano Urbanistico Generale, il quale prevede espressamente i piani di tutela attuativi ambientali così come previsto dal codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Piani che l'Amministrazione Comunale ha inteso, attraverso il progetto del Mosaico di San Severo, nel pieno rispetto del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), tutelare i valori del nostro paesaggio rurale, in piena armonia con il concetto di unicità del LUOGO nonché la valorizzazione del medesimo proprio a fondamento dei valori identitari della nostra città e del nostro territorio in quanto il Mosaico di San Severo è la testimonianza culturale della popolazione del Tavoliere di Puglia;

- che per i motivi di cui ai punti precedenti l'impianto non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che l'autorizzazione di tale impianto potrebbe essere considerata una decisione arbitraria in dispregio di quanto disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3- ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

Dato Atto che sul presente deliberato non necessitano i pareri ai sensi dell'art. 49, 1^a comma, del D. L.vo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23 espressi, per alzata di mano, dai n. 22 Consiglieri oltre il Sindaco presenti;

DELIBERA

Di approvare il seguente Ordine del Giorno:

- la premessa è parte integrante del presente Odg;

- l'impianto di aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW presentato da Enerwing srl nell'agro di San Severo non può essere considerato di pubblica utilità in quanto non rispetta il disposto di cui all'art. 12 c. 3 ex D Lgs 29/12/2003 n. 387 in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- il rilascio dell'autorizzazione è considerata una decisione arbitraria in dispregio del disposto dall'art. 32 della Costituzione ed in violazione del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006 – in quanto i cittadini sono preoccupati del rischio potenziale di gravi ed irreversibili danni per la salute pubblica e per l'ambiente;

-di comunicare la volontà negativa dell'Amministrazione comunale di San Severo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali sulla realizzazione dell'impianto.

- che il progetto in parola risulta in palese contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Generale (PUG) vigente, con i contenuti del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PCTP) nonché con le indicazioni sostanziali della Convenzione Europea sul Paesaggio ed il Codice del Paesaggio.

- di prendere atto della nota prot. 730 del 14.01.2020 a firma del Responsabile del Servizio, arch. Fabio Mucilli, e del Dirigente Area V, ing. Benedetto E. Di Lullo ;

Demandare al Dirigente dell'Area Tecnica per l'invio della presente tramite p.e.c. agli organi competenti entro il termine di scadenza (18.01.2020) indicato dal Ministero, giusta nota prot. U0030058 del 18.11.2019, nonché alla Regione Puglia."

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità ed urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

Con voti favorevoli n. 23 espressi, per alzata di mano, dai n. 22 Consiglieri oltre il Sindaco presenti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to sig. Ciro Cataneo

ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva il **17.01.2020**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

è esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.134- comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, **31.01.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

N. del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **31.01.2020**

San Severo, **31.01.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, **31.01.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore